



# COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania

Tel.095/657140

N.ro 10 /2023 Reg. Ordinanze Sindacali. DEL 13 GIU, 2023

## IL SINDACO

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E DI QUIETE PUBBLICA – E PER IL CONTRASTO ALL’USO DI SOSTANZE ALCOLICHE.

**PREMESSO** che il rilascio dell’autorizzazione in materia di “piccoli intrattenimenti” ex art. 124 del Regolamento di esecuzione del TULPS (modificato dall’art. 13 del D.L. 9 Febbraio 2012, n. 5 convertito nella L. 4 Aprile 2012, n. 35), fermo restando nella competenza della questura in materia di discoteca e trattenimenti danzanti, rientra nella competenza degli Enti Locali, così come è a carico di questi ultimi la disciplina della regolamentazione delle emissioni sonore;

**PREMESSO** che l’uso indiscriminato di bevande alcoliche favorisce l’insorgere di risse, diverbi tra i cittadini, con potenziale pericolo per la pubblica incolumità e turbativa dell’ordine pubblico;

### CONSIDERATO

- che la città di Scordia risulta essere densamente servita da pubblici esercizi ed attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande nonché da molteplici attività che a diverso titolo ed in forme diverse vendono prodotti alcolici;
- che è stato più volte segnalato che gli alcolici vengono venduti anche a persone di minore età, in orari serali e notturni;
- che dal suddetto fenomeno possono scaturire rilevanti problematiche all’integrità psicofisica dei minori nonché di sicurezza urbana e situazioni contrarie alle regole del vivere civile, quali schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti che determinano un notevole degrado dell’ambiente nonché un grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano;
- che gli episodi degenerativi sopra descritti sono causati nella maggior parte dei casi dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, fenomeno che si accentua in particolare nella stagione estiva, quando all’aggregazione notturna si associa il moltiplicarsi delle attività ed iniziative dei locali presenti a Scordia;
- che tale problematica, negli anni scorsi, ha fatto riscontrare preponderanti elementi di criticità concernenti profili di ordine e sicurezza pubblica, evidenziati in maniera forte anche da esposti di cittadini e da numerosi genitori preoccupati per l’integrità psicofisica dei minori;
- in particolare risulta problematica la vendita per asporto nelle ore serali e notturne, delle bevande alcoliche e superalcoliche le quali vengono poi consumate dagli avventori anche in aree e spazi pubblici non attrezzati (marciapiedi, strade, piazze, giardini etc.) contribuendo ad alimentare fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, comportamenti contrari alla pubblica decenza, nonché incidenti con lesioni alle persone;
- che entrambe le problematiche pregiudicano la convivenza civile e la sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

**RITENUTO** di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell’ambiente, mediante l’assunzione di idoneo provvedimento, volto ad assicurare la tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sanità ambientale, ed opportuno adottare misure idonee a

garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico e la salute dei minori cercando di limitare le conseguenze dannose collegate alla vendita e alla somministrazione di sostanze alcoliche in ore serali e notturne e dettare regole uniformi di comportamento con particolare riferimento ai pubblici esercizi che intendono svolgere e/o organizzare serate musicali;

**VISTO** l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., secondo cui: " Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nelrispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

**VISTO** il D.M. 5 agosto 2008, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2008, n. 186, rubricato "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", e secondo cui: art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ... per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"; art. 2. "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare :a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ( . . . ) i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;c) omissis;d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione disuolo pubblico;e) i comportamenti che ( . . . ) turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi";

**VISTA** la legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447 del 26/10/1995;

**VISTO** il DPCM 1 marzo 1991 relativo ai " limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente stesso;

**VISTO** il DPCM 14 Novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

**VISTO** il DPCM 16 Aprile 1999 n. 215, relative al regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

**CONSTATATO** che i locali di intrattenimento e svago, bar che i locali di intrattenimento e svago, bar, pub, ristoranti, pizzerie, chioschi, negozi mobili, attività ricreative, commerciali, etc., insistono su suolo privato e su suolo pubblico e si trovano inseriti nel tessuto residenziale urbano, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, evidenziando l'obbligo a carico degli stessi a predisporre adeguata documentazione di previsione di impianto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 26/10/1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999 a firma di un tecnico competente, ovvero di avvalersi delle facoltà di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' dell'art. 8, comma 5, della L. 26/10/1995, n. 447 che occorre mantenere tale regolamentazione al fine della civile convivenza tra in cittadini;

**RITENUTO** che le conseguenze personali e sociali che conseguono al consumo di alcool hanno assunto, con la Legge n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", il valore di interesse generale giuridicamente protetto;

**DATO ATTO** che le misure disposte con la presente ordinanza risultano confacenti alle finalità di tutela della salute anche dei minori, dell'ambiente e dei beni culturali e pertanto del tutto aderente alle norme di cui alle sopracitate leggi, nonché all'ordinamento normativo vigente, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori;

**RILEVATO** che il rilascio dell'autorizzazione in materia di "piccoli intrattenimenti" ex art. 124 del Regolamento di esecuzione del TULPS (modificato dall'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito nella L. 4 aprile 2012. n. 35), fermo restando nella competenza della Questura in materia di discoteca e trattenimenti danzanti, rientra nella competenza degli Enti Locali, così come è a carico di questi ultimi la disciplina della regolamentazione delle emissioni sonore;

VISTO l'art. 9 della legge 26/10/1995 n. 447 che da facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO pertanto in assenza di un Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, disciplinare provvisoriamente le modalità di autorizzazione delle emissioni sonore, fissando i limiti di cui sotto ed imponendo il corretto utilizzo degli impianti nel rispetto dei limiti di legge;

### ORDINA

- per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal 15 Giugno e sino al 30 Settembre 2023, ai titolari di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto, distributori automatici ivi compresi circoli privati, associazioni, attività ambulanti ed ogni altra tipologia di attività che effettua a qualsiasi titolo attività di somministrazione di alimenti e bevande in ore serali o notturne:
  - a) E' fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dopo le ore 24:00 e sino alla chiusura. Tale divieto è da intendersi applicabile a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
  - b) Dopo le ore 20.00 e sino alla chiusura, la somministrazione e/o la vendita di bevande di qualsiasi genere può avvenire solo ed esclusivamente in contenitori di plastica e/o carta ancorchè la vendita e/o la somministrazione avvenga all'interno dei locali dell'attività;
  - c) Dopo le ore 20.00 e sino alla chiusura, le attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in area pubblica o aperta al pubblico o in eventuali spazi pertinenziali esterni hanno l'obbligo di somministrare e/o vendere qualsiasi tipo di bevanda solo ed esclusivamente in contenitori di carta o plastica.
  - d) tutti gli operatori che effettuano somministrano e/o vendita di alimenti e bevande anche da asporto in ore serali e/o notturne devono:
    1. assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dei locali e degli arredi interni ed esterni all'attività.
    2. pulire dai rifiuti le aree pubbliche e/o aperte al pubblico in prossimità delle attività nell'arco di una distanza non inferiore a mt. 40 dagli ingressi dei locali e dalle aree pertinenziali esterne. Dovranno essere rimossi, entro l'ora fissata per la chiusura, sia i rifiuti derivanti dalla normale attività sia i rifiuti abbandonati dagli avventori/ consumatori, socio frequentatori dei locali, riconducibili all'attività svolta.
    3. Non sono consentiti dopo le ore 23:00 affollamenti con rumori eccessivi, diffusione di canti, chiacchiericci chiassosi, da parte di una moltitudine di avventori. Il titolare dell'attività deve adottare ogni utile accorgimento volto a prevenire, evitare o far cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che possa creare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.
    4. E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di strumenti musicali, di impianti di diffusione sonora e/o casse acustiche e di ogni altro strumento di riproduzione o di diffusione sonora, fuori dai locali dell'attività e/o che comunque, ancorchè posti all'interno, propaghi musica all'esterno dei locali dell'attività.

I titolari e/o gestori degli esercizi pubblici ove vengono installati impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora devono munirsi di documentazione redatta da "Tecnico competente ambientale" e specificatamente da "Documento di previsione di impatto acustico ambientale ai sensi dell'art. 8 L. 447/95" e "Documento di verifica dei requisiti degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora ai sensi del DPCM n. 215/1999" comprovante

il rispetto dei valori limiti previsti dagli spazi utilizzati per l'attività;

**I gestori devono:**

1. esporre idonei cartelli di avvertimento sulla disciplina della presente ordinanza,
2. effettuare gli opportuni richiami verbali agli avventori che dovessero disturbare la quiete pubblica o sporcare il suolo pubblico;

per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri clienti avventori e/o soci, le necessarie misure di controllo riferendo alle autorità competenti su fatti e/o atti lesivi e/o in violazione delle norme contenute nella presente Ordinanza;

Eventuali richieste di autorizzazione in deroga, opportunamente motivate, dovranno essere indirizzate al Sindaco. Il Sindaco, valutate le necessità rappresentate e la compatibilità delle stesse con la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano e del disturbo alla quiete pubblica emetterà apposita autorizzazione in deroga con l'indicazione delle prescrizioni ritenute necessarie. Nell'adozione del provvedimento in deroga, al fine di acquisire le opportune informazioni, il Sindaco potrà avvalersi e/o richiedere, agli organi di controllo presenti sul territorio, l'espressione di apposito parere che tenga conto delle eventuali violazioni poste in essere dalla ditta istante.

**Le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari:**

- nei giorni da Domenica a Giovedì dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
- nei giorni di Venerdì e Sabato dalle ore 21:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

**E' DA INTENDERSI CHE LE EMISSIONI SONORE DI CUI SOPRA, DEVONO OBBLIGATORIAMENTE RISPETTARE LA SOGLIA CONSIDERATA VALORE LIMITE, A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA ED AVVENIRE NEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA, ANCHE CON L'ADOZIONE E INSTALLAZIONE DI "LIMITATORI DI PRESSIONE SONORA OMOLOGATI".**

**La Presente Ordinanza revoca ogni altro provvedimento sindacale in contrasto con essa che disciplini la stessa materia.**

**SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca reati, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente Ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. 26/10/1995 n. 447 nel modo seguente;

- 1) Chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presente emessa ai sensi dell'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 10.329,00;
- 2) Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superiori i limiti di rumorosità, di cui all'art 4 e 8, comma 1, del DPCM 14/11/1997 e dal DPCM 16/04/1999 n. 215, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00;
- 3) Alla seconda infrazione il Sindaco adotterà, secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti e comunque la temporanea chiusura dell'esercizio;
- 4) Saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del TUEL, come inserito in sede di conversione della L. 116/2003, le diverse fattispecie previste nel presente atto;

Per le violazioni commesse da attività che esercitano somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche si applica l'art. 14bis/2 "Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche." della L. 125/01 "**Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati**" che prevede il divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi dalle ore 24 alle ore 7, punendo la violazione con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 12.000.

**Se il fatto è commesso attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000.**

L'art. 689/2 c.p. (nuovo comma inserito dall'art. 7/3ter D.L. "Balduzzi" 158/12) prevede che la pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma (cioè la somministrazione di bevande alcoliche a soggetto minore degli anni 16), attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, a meno che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici

Per l'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge 24/11/1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie previste.

#### **INFORMA**

- che chiunque ne abbia interesse, può presentare avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. E' ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 gg dalla pubblicazione della presente all'albo Pretorio del Comune.

#### **DISPONE**

Che copia della presente venga trasmessa:

Alla Prefettura di Catania;  
Alla Stazione Carabinieri di Scordia;  
Al Comando Carabinieri di Palagonia;  
Alla Polizia di Stato di Caltagirone,  
Alla Guardia di Finanza di Caltagirone  
Alla Questura di Catania  
Al Comando Polizia Municipale di Scordia

I messi comunali sono incaricati di notificare la presente Ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (rif. Legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti nell'intero territorio comunale.

la più ampia diffusione possibile della presente ordinanza attraverso idonei mezzi compreso la comunicazione agli organi di stampa locale.

**Dalla Residenza Municipale, 12/06/2023**

**II SINDACO**

Francesco Barchitta

